



COMUNE DI VICENZA

AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PROGETTO DI PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE.

OSSERVAZIONE

A seguito delle esondazioni che hanno interessato il territorio cittadino dal 2010, la Regione Veneto nell'ambito della delegata gestione commissariale, ha elaborato un articolato “Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico” che ha previsto rilevanti interventi strutturali per la mitigazione del rischio idraulico a salvaguardia della città di Vicenza e del territorio vicentino ricadente nel bacino del fiume Bacchiglione.

Tra i principali si ricordano la realizzazione dell'opera di invaso sul torrente Timonchio in Comune di Caldogno (completata) e l'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nel Comune di Vicenza (in fase di completamento). Oltre a queste principali opere, sono stati messi in atto una serie di interventi di regimazione idraulica, di difesa e ricostruzione di sponde e argini, che hanno modificato significativamente il livello di sicurezza idraulica del territorio.

Il Comune ritiene imprescindibile che tali opere, realizzate dai competenti Enti, siano adeguatamente considerate nella modellazione idraulica alla base di questo aggiornamento e revisione del Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvione.

Con riferimento al Progetto delle Norme tecniche di attuazione, si porta all'attenzione di codesta Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali quanto segue.

Art. 8 – Pericolosità idraulica in assenza di mappatura

Viene chiesto che gli strumenti urbanistici analizzino le condizioni di pericolosità idraulica per le aree non mappate dal Piano che risultino soggette a dissesti idraulici e affette ad allagamenti storici dei corsi d'acqua nel corso degli ultimi cento anni.

Si rileva che l'individuazione di tali aree, basata sulle informazioni in possesso delle autorità competenti in materia di difesa idraulica - Autorità di Bacino, Genio Civile regionale, Consorzi di Bonifica - non possa che essere effettuata esclusivamente da parte di questi Enti.

In tal senso si ritiene debba essere previsto che siano pertanto le amministrazioni, in fase di formazione di nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti, ad acquisire tali informazioni da codesti Enti, eventualmente integrate con le proprie conoscenze rispetto ai punti a) e b).

Il combinato disposto del comma 3 del presente articolo e del comma 3 del successivo art.9, prevede che qualora in esito alla verifica delle aree non mappate sussistano le condizioni di pericolosità idraulica, l'adozione degli strumenti urbanistici è condizionata all'avvio delle procedure di aggiornamento del PGRA.

Tale disposizione manca del rinvio alla tipologia di aggiornamento di cui all'art. 6 delle Norme, dalla quale si dovrebbe dedurre la modalità di avvio e le conseguenti tempistiche.





COMUNE DI VICENZA

Inoltre non è chiaro se successivamente alla presentazione della proposta per all'avvio dell'aggiornamento del PGRA, lo strumento di pianificazione comunale (PRC) può essere adottato e approvato.

Art. 11– Preesistenza nelle aree fluviali

Il comma 3, lettera a. consente gli interventi di demolizione senza ricostruzione.

Al fine di consentire il trasferimento delle volumetrie esistenti all'interno delle aree fluviali in aree esterne alle stesse in condizione di sicurezza idraulica, si propone di ammettere anche la demolizione con ricostruzione in aree non dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica.

Tale integrazione consente altresì l'applicazione dell'art. 9 - *Interventi su edifici in aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica* della legge regionale del Veneto n. 14/2019.

Questa osservazione vale anche per l'art. 12 comma 1, lettera h.

Il comma 3, lettera d. consente l'ampliamento degli edifici esistenti fino al 10% purché non comportino mutamento della destinazione d'uso.

Si ritiene opportuno, al fine recupero del patrimonio edilizio esistente in condizioni di sicurezza, consentire anche il mutamento delle destinazioni d'uso qualora esso determini una riduzione della vulnerabilità idraulica dei manufatti medesimi.

Questa osservazione vale anche per l'art. 12 comma 1 lettera i. e comma 3 lettera a. e lettera c.

Sempre il comma 3, lettera b consente una serie di interventi a condizione che non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo.

Tale ultima condizione - *carico insediativo* - non trova specifica definizione, creando un dubbio applicativo. Si chiede pertanto di specificare quali siano i riferimenti o parametri per la sua determinazione.

Art. 12– Interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P3

Il comma 3, lettera e. ammette la realizzazione di attrezzature e strutture mobile o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque.

Si ritiene che per consentire l'utilizzo di tali attrezzature si renda necessario ammettere, alle medesime condizioni, anche le connesse aree di parcheggio/sosta veicoli.

Art. 13– Interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2

Comma 2.

La previsione di limitare l'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti all'avvenuto rilascio del titolo edilizio risulta particolarmente critica in quanto fortemente limitativa in riferimento all'attuazione dei previsioni urbanistiche consolidate e la cui realizzazione era consentita dalla precedente disciplina del PAI.

Si propone la conferma della disposizione di cui all'art. 11 comma 2 delle Norma di attuazione del vigente PAI, che subordina l'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano alla verifica della compatibilità con le situazioni di





COMUNE DI VICENZA

pericolosità e alla conformità con le disposizioni comuni per gli interventi nelle zone di pericolosità idraulica e nelle aree fluviali.

Comma 4, lettera b.

per implementare la dotazione di standard urbanistici, garantendo comunque adeguate condizioni di sicurezza idraulica, si ritiene opportuno estendere, oltre alle zone destinate a parcheggi, la possibilità di realizzazione anche di aree per attrezzature, infrastrutture e impianti di interesse comune, nonché aree a verde attrezzato.

In ogni caso, confermando la necessità di verifica di compatibilità con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.

In via generale, si propone l'utilizzo di una base cartografica aggiornata, considerato che gli interventi infrastrutturali o le opere edilizie pubbliche o private realizzati nel tempo e non presenti nella vostra cartografia di base, potrebbero incidere sugli esiti del modello di simulazione.

Ne sono un esempio il casello autostradale di Vicenza Ovest, la Tangenziale Sud di collegamento tra i due caselli autostradali, il nuovo insediamento USA a Nord della città.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO UFFICI – PIAZZA BIADE, 26 - 36100 VICENZA - TEL. 0444.221428 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241